



Dott.ssa DANIELA PAUTASSI
Notaio in Savigliano

Repertorio numero 2662

Raccolta numero 2287

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

dell'"ASSOCIAZIONE CENTRO DI RACCOLTA PER BENEFICIENZA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di marzo.

- 18 marzo 2025 -

alle ore diciassette e minuti zero.

In Savigliano, nel mio studio in Via Macra n. 9.

Avanti a me dottoressa Daniela PAUTASSI, Notaio in Savigliano ed iscritta al ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, è presente:

LOVERA Michele, nato a Savigliano il 31 gennaio 1955, residente in Savigliano, Via Torino n. 26, codice fiscale: LVR MHL 55A31 I470Q,
domiciliato per la carica presso la sede della infra indicata Associazione, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione e rappresentante legale con poteri di firma dell'Associazione non riconosciuta "ASSOCIAZIONE CENTRO DI RACCOLTA PER BENEFICIENZA", con sede in Savigliano, Via Palestro n. 2, codice fiscale numero 94053330042, partita IVA numero 04114990049.

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, agendo nella predetta sua qualità,

premette

== che è stata convocata per questo giorno, luogo ed ora l'Assemblea straordinaria degli associati della predetta Associazione, per deliberare e discutere sugli argomenti di cui al seguente

	ORDINE DEL GIORNO	
	"1. Modifica ragione sociale	
	2. Adeguamento statuto alla riforma del terzo settore (D.Lgs. 117/2017)	
	3. Iscrizione RUNTS	
	4. Riconoscimento personalità giuridica	
	5. Varie ed eventuali"	
	ciò premesso	
	il comparente medesimo mi richiede di redigere per atto pubblico il Verbale	
	dell'assemblea straordinaria degli associati dandovi atto delle deliberazioni che la	
	stessa adotterà.	
	A tale istanza aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue.	
	Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 5 del vigente Statuto, il	
	Presidente dell'Associazione LOVERA Michele, il quale mi dichiara di aver constatato:	
	== che l'Assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata, ai sensi	
	dell'articolo 5 del vigente Statuto, mediante e-mail inviata a ciascun associato ed ai	
	membri del Consiglio Direttivo, cinque giorni prima della presente assemblea;	
	== che sono presenti in proprio tutti gli associati e che i medesimi sono tutti in	
	regola con il versamento della quota associativa e regolarmente iscritti nel Libro	
	degli associati, come risulta dall'elenco dei nominativi che, previa sottoscrizione del	
	comparente e di me Notaio, al presente verbale si allega sotto la lettera "A" per	
	farne parte integrante e sostanziale con espressa dispensa dalla lettura avuta dal	
	comparente e con il mio consenso;	
	== che sono presenti in proprio i membri del Consiglio Direttivo specificati	
	nell'elenco che, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, al presente	
	verbale si allega sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale con	

	espressa dispensa dalla lettura avuta dal comparente e con il mio consenso;	
	== che il Presidente si è accertato dell'identità e legittimazione degli intervenuti	
	all'Assemblea;	
	== che ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto l'Assemblea straordinaria per l'adozione	
	di modifiche allo Statuto è regolarmente costituita con la presenza di almeno due	
	terzi degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti;	
	== che gli intervenuti tutti, dichiarano, di essere sufficientemente informati sugli	
	argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro discussione;	
	ciò premesso	
	il Presidente dichiara la presente Assemblea straordinaria regolarmente convocata,	
	validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del	
	giorno.	
	Al che aderiscono gli intervenuti tutti, accettandone la discussione e rinunciando ad	
	ogni contraria eccezione.	
	Il Presidente ne prende atto e, confermato me Notaio nell'incarico ricevuto, passa	
	alla trattazione dell'Ordine del giorno, che, con il consenso espresso dell'assemblea,	
	viene svolta in maniera unitaria.	
	Il Presidente, dopo aver rivolto il proprio saluto all'Assemblea, riferisce che è	
	interesse dell'Associazione iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	(RUNTS) previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117 (Codice del Terzo Settore) ed	
	acquisire, nel contempo, la personalità giuridica.	
	Illustra quindi i punti salienti della normativa di diretto interesse della Associazione	
	sottolineando come la stessa abbia uno scopo istituzionale pienamente compatibile	
	con le definizioni date dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, esercitando "una o più	
	attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità	

	civiche, solidaristiche e di utilità sociale".	
	Il Presidente espone come sia necessario modificare lo Statuto dell'Associazione al	
	fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) con l'iscrizione dell'Ente	
	nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. RUNTS), ed usufruire delle	
	agevolazioni fiscali correlate a tale status.	
	In particolare al fine di conseguire, con l'Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore (RUNTS), anche la personalità giuridica, il Presidente richiama la	
	relazione di stima del patrimonio dell'associazione, redatta dal Rag. TOMA Fulvio,	
	iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo al	
	numero 215-A ed al Registro dei Revisori Legali al numero 57835 (D.M. 12 aprile	
	1995 - G.U. 21 aprile 1995), asseverata con giuramento avanti al Funzionario	
	Giudiziario del Tribunale di Cuneo in data 6 marzo 2025, con verbale di	
	asseverazione RG 621/25; relazione di stima che - in originale - si allega, al presente	
	atto, sotto la lettera "C" con espressa dispensa dalla lettura avuta dal comparente e	
	con il mio consenso.	
	Sulla base di tale relazione di stima, contenente la descrizione dei beni	
	dell'Associazione e l'indicazione dei criteri di valutazione adottati risulta che il valore	
	complessivo del patrimonio dell'associazione "ASSOCIAZIONE CENTRO DI	
	RACCOLTA PER BENEFICIENZA" alla data del 31 dicembre 2024 sia pari ad Euro	
	56.477,60 (cinquantaseimilaquattrocentosettantasette virgola sessanta) e, quindi, di	
	valore superiore al limite minimo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero)	
	prescritto dall'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017 per l'ottenimento della personalità	
	giuridica da parte degli enti associativi.	
	Il Presidente propone, altresì, all'assemblea di apportare, con l'occasione, al vigente	
	Statuto, oltre alle modifiche necessarie per ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel	

	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), ed il conseguimento della	
	personalità giuridica, anche le ulteriori modifiche che possano essere utili ad un	
	migliore funzionamento dell'Associazione.	
	In relazione alle modifiche statutarie proposte il Presidente informa, infine, gli	
	intervenuti che è stata predisposta una bozza di Statuto ampiamente riformulata, già	
	oggetto di condivisione in via informale prima d'ora.	
	Il Presidente procede, quindi, a dare lettura all'assemblea, articolo per articolo e nel	
	suo complesso, del nuovo testo dello Statuto che entrerà in vigore con l'iscrizione	
	dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S).	
	L'Assemblea dell'Associazione, udita l'esposizione del Presidente, procede ad una	
	approfondita discussione ed esame dei punti salienti del nuovo testo dello Statuto. Il	
	Presidente invita quindi i presenti alla votazione per alzata di mano.	
	Quindi l'Assemblea, all'unanimità,	
	delibera	
	== di abrogare il vigente Statuto sostituendolo con un nuovo testo adeguato alla	
	normativa di cui al D. Lgs. 117/2017;	
	== di approvare integralmente, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo	
	testo dello Statuto, composto da ventuno articoli, che - con dispensa da ulteriore	
	lettura - al presente verbale si allega sotto la lettera " D ", per farne parte integrante	
	e sostanziale;	
	== di assumere quale denominazione "La Rete Solidale - Ente del terzo Settore",	
	precisando che essa verrà utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle	
	comunicazioni al pubblico, a far data dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore (R.U.N.T.S.);	
	== di dare atto che lo Statuto allegato al presente atto sotto la lettera "D" avrà	

	efficacia dall'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore (R.U.N.T.S.);	
	== di conseguire con l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore (R.U.N.T.S.) la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.	
	2017 n. 117;	
	== di dare mandato al Presidente dell'Associazione di compiere tutte le operazioni	
	necessarie per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore e precisamente nella Sezione di cui alla lettera g) comma 1 dell'articolo 46	
	del D.Lgs. 117 /2017, nonché di procedere al deposito del nuovo testo dello Statuto	
	nel predetto Registro, apportando allo Statuto e al presente verbale di assemblea	
	tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità	
	competenti.	
	~o~o~o~o~	
	Ai fini dell'esatta indicazione della denominazione dell'Associazione "La Rete Solidale	
	- Ente del terzo Settore" presso il P.R.A., il comparente dà atto che nel patrimonio	
	dell'Associazione è compreso il seguente automezzo:	
	== MARCA E TIPO: Autocarro per trasporto di cose - uso proprio FIAT 250 A5MFB	
	HY FIAT DUCATO	
	TARGA: FX230NJ - TELAIO: ZFA25000002L46232	
	PORTATA: Kg. 1015	
	Di detto automezzo e di tutti gli altri beni, licenze, autorizzazioni, iscrizioni, conti	
	correnti, il comparente autorizza la trascrizione a favore della "La Rete Solidale -	
	Ente del terzo Settore", con esonero da ogni responsabilità in merito per il	
	Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico e degli altri preposti agli uffici.	
	~o~o~o~o~	

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola l'assemblea straordinaria viene sciolta alle ore

 $\sim^0 \sim^0 \sim^0 \sim^0$

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 numero 117 come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 numero 105.

Richiesto ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente, il quale su mio
interpello lo dichiara conforme al suo volere ed in conferma lo sottoscrive con me
Notaio, unitamente agli allegati "A", "B" e "D", alle ore diciotto e minuti otto.

Scritto parte da me Notaio e parte da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione
occupa sei pagine e fin qui della settima di due fogli.

In originale firmato:

Michele LOVERA

Daniela PAUTASSI Notaio (impronta del sigillo)

ELENCO SOCI						
Cognome e Nome	Città Nascita	Data Nascita	Indirizzo Residenza	Codice Fiscale	Presente	Assente
GIOBERGIA CARLA	Saluzzo (CN)	18/09/1963	Savigliano (CN), Via C. Emanuele n. 12	GRBCRL73P58H727D	X	
EANDI SERGIO	Savigliano (CN)	27/05/1957	Savigliano (CN), Corso Caduti Libertà n. 30	NDESRG57E27I470H	X	
FILIPPI DOMENICO	Carrù (CN)	13/12/1940	Savigliano (CN), Strada Cavallotta n. 40	FLPDNC40T13B841D	X	
GARNERO TERESIO	Savigliano (CN)	19/12/1957	Savigliano (CN), Strada Giacomo n. 7/N	GRNTRS57T19I470W	X	
LOVERA MICHELE	Savigliano (CN)	31/01/1955	Savigliano (CN), Via Torino n. 26	LVRMHL55A31I470Q	X	
LOVERA LORETTA	Savigliano (CN)	09/11/1963	Savigliano (CN), Via Cemala n. 17	LVRLTT63S49I470B	X	
MANDRILE DORIANO	Cuneo (CN)	06/08/1962	Savigliano (CN), Via Talice n. 20	MNDDRN62M06D205D	X	
PETRUZZIELLO MICHELE	Roma (RM)	28/01/1972	Monasterolo di Savigliano (CN), Via Piazza Libertà n. 3d	PTRMHL72A28H501B	X	
VOLA PAOLO	Cuneo (CN)	13/12/1961	Savigliano (CN), Via Garibaldi n. 25	VLOPLA61T13D205G	X	

ALLEGATO "A" all'Atto
Rep. N° 2662 Raccolta N° 2287



Domenico Filippi

Michele

ELENCO CONSIGLIO DIRETTIVO

ELENCO CONSIGLIO DIRETTIVO						
	Cognome e nome	Città Nascita	Data Nascita	Indirizzo Residenza	Codice Fiscale	Presente Assente
PRESIDENTE	LOVERA MICHELE	Savigliano (CN)	31/01/1955	Savigliano (CN), Via Torino n. 26	LVRMHL55A31I470Q	X
VICE PRESIDENTE E TESORIERE	GARNERO TERESIO	Savigliano (CN)	19/12/1957	Savigliano (CN), Strada S. Giacomo n. 7/N	GRNTRS57T19I470W	X
SEGRETARIO	VOLA PAOLO	Cuneo (CN)	13/12/1961	Savigliano (CN), Via Garibaldi n. 25	VLOPLA61T13D205G	X
CONSIGLIERE	LOVERA LORETTA	Savigliano (CN)	09/11/1963	Savigliano (CN), Via Cernaia n. 17	LVRLTT63S49I470B	X
CONSIGLIERE	MANDRILE DORIANO	Cuneo (CN)	06/08/1962	Savigliano (CN), Via Talice n. 20	MNDDRN62M06D205D	X

Michele Lovera



Daniela Pautassi

ALLEGATO "B" all'Atto
Rep. N° 2662... Raccolta N° 2287...

ALLEGATO.....⁸.....all'Atto
Rep. N° 2662.... Raccolta N° 287.....



◆ ◆ ◆

RELAZIONE GIURATA DI STIMA

ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del Decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, riferita al patrimonio della

ASSOCIAZIONE CENTRO DI RACCOLTA PER BENEFICIENZA

con sede in Via Palestro n. 2 – Savigliano – CN

(codice fiscale: 94053330042 – partita iva 04114990049)

◆ ◆ ◆



Il sottoscritto perito rag. Fulvio TOMA, nato a SAVIGLIANO (CN) il 17 ottobre 1964, ivi residente in Piazza Schiaparelli n.3/B (codice fiscale: TMO FLV 64R17 I470 H), iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo al numero 215-A ed al Registro dei Revisori Legali al num. 57835 (DM 12/04/1995 – G.U. 21/04/1995), richiesto di stimare il patrimonio sociale dell'Associazione Centro di Raccolta per Beneficienza, con sede in Savigliano (CN) – Via Palestro n. 2 – codice fiscale n. 94053330042, partita iva n. 04114990049 – di seguito anche "Associazione" o "Ente",

ESPONE

il risultato della stima alla data del 31 Dicembre 2024.

La stima è mirata alla valutazione del complesso dei beni della Associazione al fine di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 22 del Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117, allo scopo di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

A. PREMESSA

In data 03/03/2025 il sig. LOVERA Michele, Presidente dell'Associazione, ha conferito al sottoscritto incarico *«per la redazione di una relazione di stima del patrimonio dell'Associazione Centro di Raccolta per Beneficienza alla data del 31/12/2024, al fine del conseguimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 DLgs 117/2017»* (Allegato 1).

L'articolo 22 del DLgs 117/2017 consente l'«acquisto della personalità giuridica» agli enti del terzo settore costituiti in forma di associazione non riconosciuta, attraverso un procedimento che impone la verifica dell'esistenza di un patrimonio minimo di Euro 15.000,00 (art. 22 co. 4).

Per definire il corretto inquadramento giuridico della presente relazione di stima si evidenzia che:

- a mente del comma 4 del predetto articolo 22 *«Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro»*;
- le motivazioni alla Massima n. 17-2023 del Consiglio Notarile di Milano precisano quanto segue:
 - *«L'aggiornamento della documentazione contabile richiesta per la verifica della consistenza patrimoniale al fine dell'ottenimento della personalità giuridica dovrà far riferimento a data non anteriore a 120 giorni rispetto al giorno dell'assemblea (ovvero a 180 giorni se si tratta del bilancio d'esercizio), come chiarito dalla massima n.16»*;
 - *«Poiché l'operazione portante l'ottenimento della personalità giuridica di un'associazione non riconosciuta non ha natura di trasformazione, la perizia di stima può non contenere l'elenco dei creditori dell'ente, prescritto per la perizia richiesta dall'art. 42-bis codice civile»*.



B. OGGETTO DELLA STIMA

In data 03/03/2025 il sig. LOVERA Michele, Presidente dell'Associazione, ha conferito al sottoscritto l'incarico della valutazione dell'intero patrimonio sociale dell'Associazione Centro di Raccolta per Beneficienza, con sede in Savigliano (CN) – Via Palestro n. 2 – codice fiscale n. 9405333042 e partita iva n. 04114990049 alla data del 31 Dicembre 2024 ("Data di riferimento").

L'Associazione Centro di Raccolta per Beneficienza è stata costituita il 10/10/2023 con scrittura privata registrata a Saluzzo (CN) il 26/10/2023 al n. 1170 serie 3, è «senza scopo di lucro», e persegue le seguenti finalità (art. 2 Statuto):

- *Creare una rete di beneficiari che mettano a fattor comune le esigenze di prodotti di prima necessità;*
- *Favorire l'acquisto dei prodotti individuando fra le aziende produttrici-distributrici dei prodotti, la migliore offerta qualità-prezzo, sfruttando le significative quantità ordinate;*
- *Gestire i contributi e le donazioni esterne al fine di massimizzare i risparmi dei beneficiari;*
- *Partecipare a bandi pubblici inerenti le finalità dell'associazione;*
- *Fornire servizi a favore dei beneficiari;*
- *Per il raggiungimento di tali finalità l'Associazione potrà, inoltre, consorzarsi e riunirsi in coordinamento con altre associazioni ed enti che operino nel medesimo ambito e coordinare, promuovere e realizzare progetti di ricerca e studio, nonché ricevere in comodato d'uso gratuito immobili destinati allo scopo sociale.*

Concretamente, sinora l'Associazione Centro di Raccolta per Beneficienza ha svolto pressoché esclusivamente attività di raccolta fondi per la successiva erogazione a soggetti indigenti (art. 5 co. 1 lett. u) DLgs 117/2017 e art. 3 Statuto), pertanto il patrimonio è costituito esclusivamente dai fondi presenti nelle casse sociali, non ancora erogati.

Ciò è quanto risulta dalla contabilità dell'Associazione nonché da ulteriori verifiche eseguite dal sottoscritto.

Stante la finalità della presente relazione, viene rilevato esclusivamente il patrimonio tangibile dell'associazione, negletta qualsiasi posta immateriale. È esclusa, quindi ogni valutazione circa un ipotetico avviamento commerciale, non individuabile nel caso concreto.



C. IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Si è estratto dalla contabilità dell'Associazione, regolarmente tenuta, una situazione patrimoniale ed economica al 31/12/2024.

A tal fine è stato elaborato un bilancio provvisorio a tale data, redatto secondo lo schema di cui al DM Lavoro 05/03/2020, il quale evidenzia le seguenti informazioni:

ATTIVO	PASSIVO
Denaro in cassa.....E. 0,00	Debiti Verso Fornitori..... E. 1.233,74



ATTIVO			
Saldo attivo banche	E. 56.284,66		
Crediti Verso Associazioni/Enti... E.	1.426,68		
TOTALE ATTIVO	E. 57.711,34	TOTALE PASSIVO	E. 1.233,74
		Patrimonio netto al 31/12/2024 E.	56.477,60
TOTALE A PAREGGIO	E. 57.711,34	TOTALE A PAREGGIO	E. 57.711,34

Come detto in precedenza e come evidente dalla sintetica situazione patrimoniale sopra riportata, il patrimonio dell'Associazione è costituito da denaro liquido presente presso gli istituti bancari e da crediti verso Associazione ed Enti.

Relativamente alla disponibilità presente sul conto bancario, si è verificato che si tratta del seguente rapporto di conto corrente:

conto corrente acceso presso la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Spa
identificato col codice IBAN: IT95G0630546851000300003659. L'estratto
conto al 31/12/2024 (Allegato 2) denuncia un saldo attivo di

Si rilevano crediti verso Associazioni / Enti per € 1.426,68 come da dettaglio allegato (Allegato 3)

Si rilevano debiti verso fornitori per € 1.233,74 come da dettaglio allegato (Allegato 3).

D. VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO

Relativamente al saldo del conto corrente bancario ed ai crediti verso associazioni/enti ed ai debiti verso fornitori, ai fini della presente perizia lo si assumono al loro valore nominale di Euro 56.477,60 complessivi, stante la documentazione presente a supporto.

Non vi sono altri beni o rapporti oggetto di valutazione.

E. STIMA DEL PATRIMONIO NETTO

Sulla base delle considerazioni e valutazioni esposte al precedente punto, il patrimonio dell'Associazione Centro di Raccolta per Beneficienza alla data del 31/12/2024 risulta così composto:

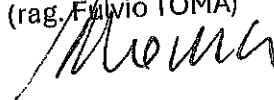
ATTIVO		PASSIVO	
Saldo del c/c 3659 acceso presso la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Spa.....E.	56.284,66	Debiti Verso fornitori..... E.	1.233,74
Crediti Verso Associazioni/Enti... E.	1.426,68		
TOTALE ATTIVO	E. 57.711,34	TOTALE PASSIVO	E. 1.233,74
		Patrimonio netto al 31/12/2024 E.	56.477,60
TOTALE A PAREGGIO	E. 57.711,34	TOTALE A PAREGGIO	E. 57.711,34

F. CONCLUSIONI

A conclusione della presente relazione il sottoscritto perito ritiene che alla data del 31 Dicembre 2024 al patrimonio dell'Associazione Centro di Raccolta per Beneficienza possa essere attribuito un valore complessivo di E. 56.477,60 (cinquantaseimilaquattrocentosettantasettevirgolasessanta).

Savigliano, lì 05 Marzo 2025

il perito
(rag. Fulvio TOMA)



Allegati:

1. Lettera d'incarico del 03/03/2025
2. Estratto conto Banca C.R. Savigliano Spa
3. Dettaglio crediti verso Associazioni / Enti - debiti verso Fornitori





TRIBUNALE DI CUNEO

RG 621/25
Cron n. _____

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

L'anno 2025 addì 6 del mese di marzo in Cuneo presso gli uffici del Tribunale, avanti al Funzionario Giudiziario sottoscritto, è comparso il Sig. TOMA Fulvio nato a Savigliano (CN) il 17/10/1964 residente in Savigliano (CN), Piazza Schiaparelli n. 3/B, c.f. TMOFLV64R17I470H, identificato mediante C.I./patente n. CA40625KQ, rilasciata da Ministero Interno il 30/11/2021, il quale chiede di asseverare con giuramento la perizia che precede.

Lo stesso, ammonito ai sensi di legge, presta giuramento ripetendo la formula: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle operazioni commesse, al solo scopo di far conoscere la verità."

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene in appresso sottoscritto.

Il Funzionario giudiziario _____

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Carmela La Macchia



Il perito _____

M. M. A.







C.R.B. Centro di Raccolta per Beneficienza

ALLEGATO 1



Il sottoscritto LOVERA Michele (c.f. LVRMHL55A31I470Q), Presidente dell'Associazione Centro di Raccolta per Beneficienza con sede a Savigliano (CN) in Via Palestro n.2 (c.f.: 94053330042, p.i. 04114990049), conferisce incarico al rag. Fulvio TOMA con studio a Savigliano (CN) in Via Allione 1 (c.f.: TMOFLV64R17I470H) per la redazione di una relazione di stima del patrimonio dell'Associazione Centro di Raccolta per Beneficienza alla data del 31/12/2024, al fine del conseguimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 DLgs 117/2017.

Savigliano, 03/03/2025

Associazione Centro di Raccolta per Beneficienza
(Michele LOVERA)





Lista movimenti conto

ALLEGATO 2

SALDO CONTABILE AL 31/12/2024:	CONTO:	PERIODO:
+ 56.284,66 €	IT95G0630546851000300003659	01/01/2024 - 31/12/2024

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
193	27/12/2024	27/12/2024	- 1,00 €	COMMISSIONI Pag. : GARNERO TERESIO - BARBERO DO
194	30/12/2024	31/12/2024	- 0,75 €	SPESE POSTALI
195	31/12/2024	31/12/2024	- 18,70 €	COMPETENZE A DEBITO

Totale entrate:	+ 86.942,95 €
------------------------	---------------

Totale uscite:	- 60.184,99 €
-----------------------	---------------

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/01/2024	+ 29.526,70 €
Saldo contabile al	31/12/2024	+ 56.284,66 €





Credit verso clienti esigibili entro 12 mesi	1.426,68	-
CARITAS MARENE PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA VERGINE	434,40	-
CONGREGAZIONE DELLA SACRA FAMIGLIA DI SAVIGLIANO	194,28	-
FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI - CARITAS	798,00	-

Debiti verso fornitori entro 12 mesi	-	1.233,74
MONGE FRATELLI di Monge Baldassarre &C SNC	-	146,63
PARMALAT SpA	-	10,00
Az Agricola TAVERNOLA di Ambrogio R. & Sas	-	15,37
A. & C. SISTEMI SRL	-	189,91
WIND TRE SPA	-	50,23
SOC. AGR. STASSI SOCIETA' SEMPLICE	-	821,60



STATUTO**ART. 1 - COSTITUZIONE**

1. È costituita l'Associazione denominata "La Rete Solidale", d'ora in avanti "Associazione".

2. Il presente Statuto è adeguato alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in "La Rete Solidale - Ente del terzo Settore".

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale a Savigliano (CN) in Via Palestro n. 2.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Essa potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

ART. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 - SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione non ha fini di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

2. L'Associazione svolge attività di Interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione opera avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati o di terzi ovvero di lavoratori dipendenti. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi associativi, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà consorzarsi e riunirsi in coordinamento con altre associazioni ed enti che operino nel medesimo ambito e coordinare, promuovere e realizzare progetti di ricerca e studio, nonché ricevere in comodato d'uso gratuito immobili destinati allo scopo associativo, aderire ad altri organismi di cui condivide le finalità e collaborare con enti pubblici e privati. Tutte le attività non conformi agli scopi associativi sono espressamente vietate.

3. In particolare, l'Associazione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

1) - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5 co. 1 lett. u) D.Lgs. 117/2017), ivi incluse le attività assistenziali in favore delle persone aventi diritto alla pubblica assistenza;

2) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 co. 1 lett. d) D.Lgs. 117/2017);

3) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017 (art. 5 co. 1 lett. i) D.Lgs. 117/2017);

4) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 co. 1 lett. l) D.Lgs. 117/2017).

4. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 - VOLONTARI

1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.

2. I volontari sono iscritti in un apposito registro.

3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associa-

zione tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - ASSOCIATI

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro che intendono contribuire al raggiungimento dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

2. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

3. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi associativi.

4. È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda, secondo criteri non discriminatori e in ogni caso coerenti con l'identità e le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione, e motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

La deliberazione di ammissione è annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

5. La qualifica di associato non dà diritti o vantaggi di carattere economico trattandosi di Associazione del terzo settore, senza fini di lucro, e nemmeno crea diritti di proprietà, uso od altri diritti reali riguardante i beni dell'Associazione stessa.

6. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili e la qualità di associato, con i relativi diritti non è trasferibile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto, sia direttamente che mediante delega, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- di eleggere le cariche associative e di candidarsi ad esse in occasione del loro rinnovo, di conoscere i programmi dell'Associazione, di partecipare alle attività promosse dalla stessa, di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei modi determinati dagli organi dell'Associazione medesima;
- di essere informati sulle attività dell'Associazione e prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi di cui all'articolo 20 dello Statuto.

2. Tutti gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni, nonché di conformarsi alle delibere degli Organi associativi competenti e ad osservare tutta la normativa associativa;
- versare almeno la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- di tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Associazione e che non crei pregiudizio all'Ente stesso o alla sua attività e di non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- di collaborare con gli organi associativi, impegnandosi nell'interesse comune a contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione e dei suoi programmi e attività.

3. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario ad eccezione della predetta quota annuale.

È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti a titolo di liberalità ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. Lo status di socio si perde per recesso o esclusione.

2. I soci sono esclusi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti

Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi associativi;

b. quando si rendano morosi del pagamento delle quote associative. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso;

c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Avverso la delibera di esclusione l'interessato potrà presentare ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;

- l'Organo amministrativo: Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Segretario e il Tesoriere, se nominati;

- l'Organo di controllo e il revisore legale, ove ricorrano le condizioni di legge per la

loro nomina ovvero qualora l'Assemblea dei Soci ne deliberi la nomina.

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche associative. Può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio Direttivo che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

2. All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e relativi documenti di accompagnamento;
- discutere e deliberare sui bilanci preventivi, ove predisposti;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare la sua trasformazione, fusione o scissione;

- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

4. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi mani, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione da tenersi ad almeno un giorno di distanza dalla prima.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo, ove presente.

5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua mancanza, dal Vice Presidente o da un socio presente e nominato dall'Assemblea.

Il Presidente nomina a sua volta un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

6. Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento, in presenza o trami-

te delega, di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo Articolo 21.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche associative, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

Art. 11 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi e così fino all'Assemblea che approva il bilancio relativo al secondo esercizio successivo alla nomina.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

2. Qualora venga meno, per qualunque ragione, uno o più componenti del Consiglio Direttivo:

a. se resta in carica la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea subentra-

no, nell'ordine, i non eletti. In mancanza di non eletti, il Consiglio Direttivo provvede a cooptare il/i sostituto/i. Il consigliere cooptato rimane in carica fino alla successiva assemblea che provvede a ratificare la nomina ovvero a nominare il nuovo consigliere;

b. se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea decade l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea degli associati per la nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e il VicePresidente e, se lo ritiene, il Segretario e il Tesoriere.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o almeno i 2/3 (due terzi) dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

5. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. Il Consiglio Direttivo:

a. redige i programmi di attività dell'Associazione previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c. redige i regolamenti interni che ritiene opportuni per il corretto svolgimento delle attività dell'Associazione e dei rapporti tra gli associati, tra gli associati e gli organi dell'Associazione nonché tra gli organi stessi;

d. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività dell'Associazione;

f. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

g. delibera circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;

h. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

i. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione dell'Associazione.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Art. 12 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

2. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del consigliere interessato.

3. I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

4. Le dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Direttivo, successiva alla comunicazione delle dimissioni. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

5. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

ART. 13 - PRESIDENTE

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza e la firma dell'Associazione.

Egli presiede e convoca Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente aggiorna il Consiglio Direttivo circa l'attività svolta.

ART. 14 - SEGRETARIO e TESORIERE

1. Il Segretario, ove nominato, cura l'attività amministrativa dell'Associazione, tiene aggiornati i libri associativi (verbali delle assemblee degli associati e del Consiglio Direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

2. Il Tesoriere, ove nominato, tiene aggiornata la contabilità e si occupa della conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i

pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 15 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Esso rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

Anche in mancanza di obbligo normativo l'Assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di controllo.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

3. Nel caso di nomina di un organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti; nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

5. Qualora attribuito dal Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo può esercitare altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.

6. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che, in tal caso, deve essere costitui-

to da revisori legali iscritti all'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro. Anche in mancanza di obbligo normativo l'Assemblea può deliberare la nomina del Revisore.

ARTICOLO 16 - TELECOMUNICAZIONE

Le adunanze di tutti gli organi associativi collegiali possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

ART. 17 - BILANCIO

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio al trentuno di-

cembre di ogni anno.

2. Il Consiglio direttivo redige il bilancio che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari e motivate esigenze lo richiedano, il bilancio può essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni previste per gli Enti del Terzo Settore.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 4 del presente Statuto nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

4. Il bilancio d'esercizio è depositato presso il Registro unico del terzo settore.

5. L'Associazione, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicare secondo le norme vigenti.

6. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio direttivo può deliberare di provvedere alla sua redazione.

ART. 18 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi, erogazioni o lasciti corrisposti a qualsiasi titolo da privati, organismi

ed istituzioni pubbliche, sia italiani che stranieri;

c. dai proventi del patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;

d. dai proventi, a qualunque titolo ed in qualsiasi forma ricevuti, derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale ovvero dalle attività diverse di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 117/2017;

e. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

f. da ogni altra entrata compatibile con le finalità associative dell'associazionismo sociale;

l. dai proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate anche occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 19 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione, comprese eventuali quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione e non sono in alcun caso rimborsabili o

trasmissibili.

ART. 20 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione, oltre ai registri obbligatori previsti dalle norme contabili fiscali, tiene i seguenti libri:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e degli eventuali altri organi associativi;
- il registro dei volontari.

2. Gli associati, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri dell'Associazione.

3. A tal fine l'associato interessato ad esaminare i libri dell'Associazione dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo che, entro dieci giorni dal ricevimento, dovrà provvedere. La consultazione dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione. I libri dell'Associazione non potranno essere asportati né estratta copia degli stessi.

ART. 21 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione, con conseguente sua estinzione, e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea degli Associati convocata in via straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. Con la medesima deliberazione, l'Assemblea degli associati designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilirà la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione, che potrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio territorialmen-

te competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore, a norma dell'articolo 9 D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 – NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, il D. Lgs. 3 luglio 2017, numero 117 e successive modifiche ed integrazioni, e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore, le norme del codice civile in materia di persone giuridiche private.

In originale firmato:

Michele LOVERA

Daniela PAUTASSI Notaio (impronta del sigillo)

[illegible]

Io Daniela PAUTASSI, Notaio in Savigliano, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Savigliano, quattro aprile duemilaventicinque.